

Pubblicazione sul sito istituzionale



Determinazione del Direttore n. 31 del 29.01.2019

Oggetto: Affidamento del Servizio di RSPP e di Consulenza in Materia di Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro ai Sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e S.M.I. Per l'azienda Speciale. Approvazione della Convenzione.				
Beneficiario: AGENZIA NAZIONALE SICUREZZA SUL LAVORO		Cig:	Z45267A666	
Importo fornitura: € 9.000,00		CUP:		
Destinatari	 DIRETTORE RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2 AGENZIA NAZIONALE SICUREZZA SU 	L LAVORC)	

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE

X Albo pretorio X Sezione Trasparenza Amministrativa

con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 07 del 15 Febbraio 2018:

Dato atto della conclusione delle operazioni di gara inerenti l'affidamento dell'incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di consulenza in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Richiamata a tal proposito la determinazione direttoriale n. 19 del 23.01.2019 a mezzo della quale si disponeva l'aggiudicazione in via definitiva del servizio in oggetto a "Agenzia Nazionale Sicurezza sul Lavoro Srl", rappresentata dal dr. Paolo Di Lorenzo, C.F. DLRPLA69H29G482H, in qualità di Amministratore Unico della Società, con sede a Montesilvano (PE), alla Via Vestina 191/g, P.IVA 01793120682;

Stabilito di licenziare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra le parti, stipulato sulla scorta del contenuto delle offerte rassegnate in sede di gara;

Visti lo Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali e i vigenti contratti di servizio ripassati il 28 Aprile 2010 e il 24 Febbraio 2014 tra il Comune di Montesilvano e Questo Ente Strumentale, repertoriati agli atti del Comune di Montesilvano rispettivamente sotto il n. 2 e il n. 570;

Visto, altresì, il Regolamento di organizzazione aziendale;

A mente della Legge n. 190/2012 e del d.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPCT aziendale così come approvato con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda n. 04 del 31 Gennaio 2018;

DETERMINA

- 1. Di ritenere che le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale di questa determinazione.
- 2. Di approvare la convenzione, che si allega, regolante i rapporti tra l'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano e "Agenzia Nazionale Sicurezza sul Lavoro Srl", rappresentata dal dr. Paolo Di Lorenzo, C.F. DLRPLA69H29G482H, in qualità di Amministratore Unico della Società;
- 3. Di provvedere nel rispetto degli adempimenti in tema di trasparenza e di quanto disposto all'art. 29 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Azienda Speciale.
- 4. Di demandare al competente ufficio l'esecuzione degli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del procedimento

dott.ssa Marzia Sanvitale

IL DIRETTORE dr. Eros Donatelli





CONVENZIONE REGOLANTE IL RAPPORTO TRA L'AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO E "L'AGENZIA NAZIONALE SICUREZZA SUL LAVORO SRL" IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E DI CONSULENZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. PER L'AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE)

L'anno duemiladiciannove, addì 25 del mese di Gennaio, presso la sede dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano;

premesso che:

- ✓ Con determinazione direttoriale n. 214 del 10.09.2018 è stata avviata una procedura di evidenza pubblica per la raccolta di manifestazioni di interesse per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di consulenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lsg n. 81/2008 e s.m.i;
- ✓ che all'esito della menzionata procedura il servizio in oggetto è stato aggiudicato a: Agenzia Nazionale Sicurezza sul Lavoro Srl di Montesilvano, rappresentata dal dr. Paolo Di Lorenzo;
- ✓ che l'Azienda Speciale ha reso nota detta circostanza con determinazione direttoriale n.19 del 23.01.2019 senza ricevere contestazione alcuna;
 - ✓ che sono state effettuate regolarmente le verifiche ex art. 32 D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- ✓ che l'Aggiudicatario ha piana contezza e accetta il contenuto degli atti di gara ed in particolare del Capitolato d'oneri, ivi richiamato per costituire parte integrante del presente atto;
- ✓ che è intenzione delle parti sottoscrivere la presente Convenzione regolante i rapporti relativi all'intestato incarico;

TRA

1) l'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, rappresentata dal Direttore e legale rappresentante dr. Eros Donatelli, nato in Francia il 11 Novembre 1966, domiciliato per la funzione nella sede aziendale, sita in Piazza I. Montanelli n. 1, a Montesilvano, p. IVA 01701210682 – C.F. 91071530686 (di seguito, per brevità, anche solo Azienda);





2)Agenzia Nazionale Sicurezza Sul Lavoro Srl, rappresentata dal dr. Paolo Di Lorenzo, C.F. DLRPLA69H29G482H, in qualità di Amministratore Unico della Società con sede in Via Vestina 191/g, P.IVA 01793120682 (di seguito, per esigenze di semplificazione anche solo "società o aggiudicatario") Indicate anche solo come "parti"

si stipula e si conviene:

ARTICOLO 1: OGGETTO

La presente scrittura regolamenta i rapporti tra l'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano e l'Agenzia Nazionale Sicurezza sul Lavoro in relazione al servizio di RSPP, ai sensi del D.lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i., secondo quanto disciplinato nella manifestazione di interesse indetta con determinazione direttoriale n. 214 del 10.09.2018, nel Capitolato d'oneri, nonché quanto espressamente previsto nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica rassegnate.

L'incarico non dà luogo a rapporto di impiego, qualificandosi come prestazione di lavoro autonomo di natura professionale. Pertanto, sarà disciplinato dalla normativa di cui agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile e sarà espletato senza alcun vincolo di subordinazione, non comportando né l'osservanza di un orario di lavoro né tantomeno l'inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente.

ARTICOLO 2: DECORRENZA, DURATA E RINNOVO

L'incarico decorre dal 01.02.2019 e ha durata biennale.

Su accordo delle parti e in ragione di specifiche necessità aziendali, la Convenzione potrà essere prorogata per uguale e/o diversa durata, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura volta all'affidamento del servizio ad altro Professionista.

Qualora il soggetto individuato quale nuovo Aggiudicatario non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, la Società si impegna a proseguire nell'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro dello stesso, ai medesimi patti e condizioni ivi concordati.

Resta inteso che l'Azienda ha facoltà di rivolgersi ad altro consulente, qualora lo ritenga opportuno, per motivate esigenze, anche durante la vigenza della presente convenzione.

ARTICOLO 3: OBBLIGHI

L'Aggiudicatario si obbliga ad adempiere allo svolgimento della propria attività professionale, con la massima diligenza e serietà, nel rispetto degli obblighi deontologici e di legge.





Si impegna ad eseguire in favore dell'Azienda Speciale tutte le attività indicate al punto n.2 dell'avviso esplorativo e, in generale, ogni incombenza prevista dalla normativa vigente in riferimento all'incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Inoltre, la Società ha l'onere di rispettare tutto quanto prospettato nel progetto di servizio rassegnato nella propria offerta tecnica, nei termini e con le modalità ivi esplicate. Tale documento costituisce, pertanto, parte integrante e sostanziale di questa scrittura, e come tale si allega.

L'Azienda Speciale si impegna a rispettare i medesimi doveri di correttezza nei confronti della controparte e ad onorare puntualmente gli obblighi di natura economica assunti, nonché a fornire alla stessa ogni tipo di collaborazione possibile e ritenuta utile al fine di agevolarne l'incarico.

ARTICOLO 4: CORRISPETTIVI

Il corrispettivo lordo annuo e omnicomprensivo, come da offerta economica rassegnata dall'Aggiudicatario, pari a € 4.500,00 sarà liquidato e pagato in due rate semestrali, entro 30 giorni dalla emissione e presentazione di fattura elettronica, dietro analitica descrizione da parte dell'Aggiudicatario delle prestazioni erogate in favore dell'Ente.

Il Professionista si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità finanziari secondo quanto disposto dalla legge n. 136/2010, e comunica che il conto corrente bancario dedicato è il seguente: Banca di Credito Cooperativo Abruzzese di Cappelle sul Tavo – IT06X0843477340000000026029 -.

ARTICOLO 5: RECESSO E RISOLUZIONE

Entrambe le parti hanno facoltà di esercitare il diritto di recedere, ex art.1373 c.c., dalla presente Convenzione, previa comunicazione scritta alla controparte a mezzo di lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento. Qualora sia intenzione dell'Aggiudicatario recedere, lo stesso è tenuto a darne notizia all'Azienda Speciale con preavviso pari a giorni 60. L'Azienda, invece, deve inoltrare alla controparte siffatta comunicazione con preavviso pari a giorni 30.

Il recesso deve in ogni caso essere esercitato in modo da evitare pregiudizi a danno dell'Ente.

Il rapporto tra le parti si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data di ricezione della anzidetta comunicazione da parte dell'Azienda all'Aggiudicatario qualora si verifichino le seguenti ipotesi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancato rispetto di quanto ivi previsto, violazione delle norme in materia di lavoro ovvero di quelle in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, cessione totale o parziale del contratto a terzi, mancato rispetto degli obblighi di cui al Capitolato d'oneri, nonché di quelli assunti mediante l'offerta tecnica rassegnata dalla Società, non ottemperanza agli obblighi di cui al D.Lgs n.81/2008 per cause imputabili al soggetto Aggiudicatario, reiterata inadeguatezza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi, quando la gravità e la frequenza





delle suddette infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'incarico oggetto della presente Convenzione.

Ad ogni modo, qualora l'Ente ravvisi un evento che si qualifichi come grave inadempimento da parte della Società, risolverà di diritto il contratto, previa diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c., entro un congruo termine (di norma non inferiore a giorni 15), qualora lo stesso decorra invano.

Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora esistenti, per qualsivoglia ragione si determini la risoluzione del contratto, l'affidatario sarà tenuto al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall'Azienda Speciale per il ripristino del servizio, fatto svolgere ad altri soggetti, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare all'Ente dall'inadempimento della controparte.

ARTICOLO 6: FORO ELETTIVO

Qualsiasi controversia eventualmente nascente dal rapporto tra le parti sarà rimessa al giudizio del Foro di Pescara.

ARTICOLO 7: SPESE

Ogni spesa relativa alla presente scrittura è posta in capo all'Aggiudicatario.

ARTICOLO 8: DISPOSIZIONI FINALI

La sottoscrizione della presente Convenzione costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in essa richiamate, nonché di quelle contenute negli atti del procedimento preliminare e propedeutico alla stipula della stessa, con particolare riferimento al contenuto del Capitolato d'oneri, dell'offerta tecnico-professionale e di quella economica, proposte dall'Aggiudicatario.

Per quanto non ivi previsto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

Con la sottoscrizione si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i., i quali sarnno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla stessa Convenzione.

Non si provvederà a registrazione della presente, se non in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.



(Dr. Eros Donatelli)



ARTICOLO 9: APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

AKTICULU 9. AFFKU VAZ	IONE IN FORMA SPECIFICA
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. 1	e parti approvano specificamente i seguenti articol
art. 2, art. 5, art. 6.	
Montesilvano, lì 25.01.2019	
p. l'Azienda	p. l'Aggiudicatario

(Dr. Paolo Di Lorenzo)